



CITTÀ DI ROSARNO

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Viale Della Pace, snc – 89025 ROSARNO
www.comune.rosarno.rc.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 DEL 09/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di febbraio alle ore 10:15 in modalità videoconferenza, richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n° 15 del 22/04/2022, con la quale è stato approvato il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi, consiglio comunale e giunta, in modalità telematica, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone:

n°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	VIDEOCONFERENZA
1	DR. GIANNELLI ANTONIO	VICEPREFETTO	///	SI
2	D.SSA MANCUSO ROBERTA	VICEPREFETTO AGGIUNTO	SI	////
3	DR. BUDA EMILIO SAVERIO	DIRIGENTE	SI	////
PARTECIPA ALLA SEDUTA, IN SEDE, IL SEGRETARIO COMUNALE <i>Avv. Giuseppe CLERI</i>				

LA COMMISSIONE TRAORDINARIA (Con i poteri del Consiglio Comunale)

Premesso che in data 24/09/2021 si è insediata presso il Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 143 e 144 del D.Lvo 267/2000, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche, per un periodo di diciotto mesi;

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale "... " ... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- *il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- *il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- *il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*
- *il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 21 del 26/07/2021, successivamente modificato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 19 del 26/05/2022, il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

Richiamate

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*;
- Il Piano Finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Rosarno, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Preso atto che:

- con propria precedente deliberazione n. 18 del 26/05/2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022_2025, nonché individuato lo schema regolatorio per la regolazione della qualità tecnica e contrattuale così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;
- con propria precedente deliberazione, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 90 del 31/12/2022 è stata approvata la carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Arera con la delibera 15/2022/r/rif.);
- con propria precedente deliberazione, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n. 1 del 18/01/2023 è stata approvata e validata dal revisore dei conti la revisione infra - periodo al PEF Tari - annualità 2023, 2024 e 2025 (deliberazione Arera n. 363/2021/Rif. del 03/08/2021), con contestuale approvazione della relazione sul superamento del limite di crescita;

Evidenziato che:

- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad €. € 3.202.412,00;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che il Revisore dei conti con verbale n. 1 del 16/01/2023 ha provveduto alla validazione della revisione infra-periodo al Piano Economico Finanziario annualità 2023 - 2024 e 2025, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”*;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *“... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al*

superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

Vista la revisione infra periodo del Piano economico finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2023 di €. 3.202.412,00 così riparti:

Costi fissi	€. 933.578,00
Costi variabili	€. 2.268.834,00
Totale	€. 3.202.412,00

Dato atto che, in applicazione dell'art. 1.4 della Determina ARERA 002/20, sono stati inseriti nel suddetto piano economico finanziario i seguenti valori in detrazione dei costi nella riga "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021":

- Contributo MIUR: € 14.414,00
- Recupero da evasione Tari € 37.576,00

Atteso che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere l'annualità 2023 €. 3.150.422,00;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2023, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2, giusta relazione allegata alla deliberazione n. 1 del 18/01/2023 di approvazione della revisione infra - periodo al Pef Tari annualità 2023, 2024 e 2025 ;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. in serie generale n. 295 del 19/12/2022, il quale stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio preventivo degli enti locali al 30 marzo 2023;
- la legge di bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022) che differisce ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio preventivo degli enti locali al 30 aprile 2023;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

Visti gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della III UOC ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II UOC, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; (Allegato C)

Visto il parere rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria con verbale n.04 del 02/02/2023, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; (Allegato D)

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

1. di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
2. di quantificare in €. 3.150.422,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
4. di stabilire le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023 per le tre rate:
 - I rata 30 marzo 2023;
 - II rata 30 aprile 2023;
 - III rata 30 giugno 2023.

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime e favorevole votazione resa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Allegati A) e B) alla deliberazione della Commissione straordinaria n. 04 in data 09/02/2023

Allegato A)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa	Variabile per n. componenti	Ka	Kb
1	1 componente	0,92 €	145,65 €	0,86	1,00
2	2 componenti	1,07 €	262,16 €	0,94	1,80
3	3 componenti	1,16 €	334,99 €	1,02	2,30
4	4 componenti	1,24 €	466,07 €	1,10	3,20
5	5 componenti	1,25 €	509,76 €	1,17	3,50
6	6 o più componenti	1,20 €	538,89 €	1,23	3,70

Allegato B)

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Fissa al mq.	Variabile al mq.	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,77	1,88	0,45	4,00
2	Cinematografi e teatri	0,56	1,36	0,33	2,90
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,61	1,50	0,36	3,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,07	2,59	0,63	5,53
5	Stabilimenti balneari	0,60	1,45	0,35	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,58	1,42	0,34	3,03
7	Alberghi con ristorante	1,72	4,18	1,01	8,92
8	Alberghi senza ristorante	1,45	3,52	0,85	7,50
9	Case di cura e riposo	1,53	3,70	0,90	7,90
10	Ospedali e poliambulatori	1,46	3,54	0,86	7,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,53	3,70	0,90	7,90
12	Banche ed istituti di credito	1,34	3,25	0,79	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni durevoli	1,45	3,52	0,85	7,50
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,72	4,16	1,01	8,88
15	Negozi particolari quali filatelia, tende/tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,95	2,30	0,56	4,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,02	4,90	1,19	10,45
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,02	4,90	1,19	10,45
18	Attività artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,31	3,19	0,77	6,80
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,55	3,76	0,91	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,56	1,36	0,33	2,90
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,77	1,88	0,45	4,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,78	14,04	3,40	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,34	10,51	2,55	22,40
24	Bar, caffè, pasticceria	4,35	10,55	2,56	22,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,65	6,43	1,56	13,70
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,65	6,46	1,56	13,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,52	18,26	4,42	38,93
28	Ipermercati di generi misti	2,81	6,81	1,65	14,53
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,70	13,84	3,35	29,50
30	Discoteche, night club	1,31	3,05	0,77	6,50



CITTÀ DI ROSARNO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VIALE DELLA PACE - 89025 ROSARNO

TEL. 0966/7101 FAX 0966/780042

www.comune.rosarno.rc.it

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole

Rosarno, li 02-02-2023

Il Responsabile della III UOC
Area tecnica I

Parere in ordine alla regolarità contabile

Favorevole

Rosarno, li 02-02-2023

Il Responsabile della II UOC

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
COMUNE DI ROSARNO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

Verbale n. 04

Data 02/02/2023

OGGETTO: **Parere sull' approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) – anno 2023**

L'anno 2023, il giorno 02 del mese di Febbraio, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Rosarno, dott.ssa Novello Mirella, nominata con deliberazione della Commissione straordinaria, avente i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 02/02/2022, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) – anno 2023.

VISTI

- la proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI – ANNO 2023, acquisita per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 239 lettera b del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della Legge n. 160/2019 che ha abrogato dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 641 a 668 della Legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);
- le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale - D.lgs. 152/2006 - dal Decreto Legislativo n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni;

Analizzata la documentazione ricevuta;

Visto il piano economico finanziario della TARI per l'anno 2023 corredato dalla relazione accompagnatoria redatta secondo le direttive stabilite dall'autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA);

Preso atto che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) proposte per l'anno 2023 sono state elaborate in conformità al suddetto piano economico finanziario;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano Finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate.

Visto il prospetto contabile delle Tariffe per l'anno 2023 allegato alla proposta di delibera in oggetto;

Preso atto che le Tariffe sono state elaborate previo l'inserimento della quota di entrata prevista nel PEF

Parere dell'Organo di Revisione sull'approvazione TARI anno 2023

Città di Rosarno (RC)	
	2/2/2023
	Nr. 0002553
	Titolario



2023, come allegato alla proposta di delibera sopra citata;



Dato atto che, trattandosi di entrata tributaria, gli atti relativi sono approvati dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - ad oggi prorogato al 30 aprile 2023;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla proposta di delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale ad oggetto " Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) – anno 2023".

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Mirella Novello



Parere dell'Organo di Revisione sull'approvazione TARI anno 2023



Il presente verbale, adottato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, avente il numero 04/2023, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Viceprefetto Viceprefetto aggiunto Dirigente
F.to Dr. Antonio GIANNELLI F.to D.ssa Roberta MANCUSO F.to Dr. Emilio Saverio BUDA

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Giuseppe CLERI)

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 09/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe CLERI)

È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 13 (tredici) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo

ROSARNO 10/02/2023




UFFICIO DI SEGRETERIA

Gabriella Bertone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 10/02/2023



L'IMPIEGATO INCARICATO

Gabriella Bertone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La suesesa deliberazione:

Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.

È stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data della pubblicazione dal _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE